

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MUCCIARONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PASQUARIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANLUCA MUCCIARONE

Seduta del 17/06/2021

FATTO

Respinto il reclamo del 20 ottobre 2020, il 22 febbraio 2021 la cliente ha proposto ricorso a questo Arbitro, in cui ha riferito che il 21 maggio 2012 ha sottoscritto con l'intermediario un finanziamento con cessione del quinto della pensione, che ha estinto anticipatamente il 31 ottobre 2020.

Ha chiesto, in via principale, l'integrale restituzione di tutte le commissioni previste dal contratto.

In via subordinata ha chiesto il rimborso di complessivi Euro 534,45 per la parte non dovuta delle spese d'istruttoria e delle «commissioni rete distributiva». La ricorrente ha calcolato tale importo applicando il criterio *pro-rata temporis* ad entrambe le voci di costo.

Ha altresì chiesto il pagamento degli interessi legali.

Nelle controdeduzioni del 30 marzo 2021 l'intermediario ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda di rimborso delle «commissioni rete distributiva». Ciò perché, oltre ai 164,30 Euro corrisposti in sede di anticipata estinzione in conformità a quanto previsto dal contratto, dopo la presentazione del ricorso ha versato alla cliente, a mezzo assegno circolare, ulteriori Euro 265,70, calcolati, questi ultimi, secondo il criterio *pro rata temporis*, comprensivi di Euro 20 a titolo di contributo alle spese della procedura e di interessi legali.

Ha poi chiesto il rigetto della domanda di rimborso delle spese d'istruttoria, che non sono ripetibili perché *up front*, come previsto dal contratto.

Ha chiesto infine il rigetto della domanda di rifusione delle spese legali.

DIRITTO

La domanda principale, contenente richiesta non già oggetto di reclamo, è inammissibile (sez. VI, § I, Regolamento ABF).

La subordinata ha ad oggetto il diritto del cliente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento in ragione dell'estinzione anticipata di quest'ultimo, giusta la norma dell'articolo 125-sexies del T.U.B., che, in tal caso, attribuisce al consumatore il diritto a «una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto».

Secondo il Collegio di Coordinamento, il cliente ha diritto alla parziale restituzione sia dei costi soggetti a maturazione nel corso del tempo (cc.dd. *recurring*), sia, a seguito della decisione della Corte di Giustizia Europea dell'11 settembre 2019 nella causa C-383/18 (c.d. "Sentenza Lexitor"), di quelli previsti a fronte di attività da eseguirsi interamente entro la conclusione del contratto (cc.dd. *up front*). I primi sono da rimborsarsi secondo il metodo proporzionale puro (*pro rata temporis*); per i secondi è stato ritenuto preferibile impiegare lo stesso metodo di riduzione progressiva previsto per gli interessi corrispettivi (c.d. "curva degli interessi"): in entrambi i casi salve, di per sé, disposizioni contrattuali che stabiliscano criteri diversi (ABF, Coordinamento, n. 26525/2019).

Sulla base dei richiamati principi, il ricorrente ha diritto alla restituzione parziale delle spese d'istruttoria. Non vi osta il contratto di finanziamento nella parte in cui prevede che tale voce non sia rimborsabile in caso di estinzione anticipata: la clausola deve infatti ritenersi nulla. Trattandosi di costo *up front*, la parte non dovuta all'intermediario deve quantificarsi non secondo il criterio del *pro rata temporis*, come sostenuto dal ricorrente, ma in base a quello della curva degli interessi. Ne deriva che l'intermediario deve restituire al ricorrente, per le spese d'istruttoria, Euro 171,11.

Quanto alle «commissioni rete distributiva», l'articolo 9 del contratto ne prevede il rimborso «con i criteri e nella misura prevista dall'Allegato ... Piano annuale di rimborso interessi e commissioni», che ne stabilisce il rimborso del solo 60% di tale commissione, il restante 40% essendo considerato *up front*. La clausola, nella parte in cui stabilisce il criterio di rimborso del 60%, è giudicata valida dal Collegio di Coordinamento purché il ricorrente abbia ricevuto il piano di ammortamento al momento della sottoscrizione (ABF, Coordinamento, n. 10003/2016). Così non risulta nella specie, ché il piano è stato depositato dal ricorrente e non risulta sottoscritto. Pertanto, la parte non dovuta dell'intera commissione va calcolata secondo il criterio del *pro rata*: ne deriva che la ricorrente aveva diritto di ripetere Euro 430.

L'intermediario ha allegato di aver rimborsato tale importo: Euro 164,30 al momento dell'estinzione del finanziamento e la restante parte, in uno con Euro 20 per le spese di procedura, dopo il ricorso mediante assegno circolare. Ha depositato il conteggio estintivo quietanzato dal ricorrente, da cui risulta il "rimborso" di Euro 164,30, e copia del circolare, di Euro 285,74. Il ricorrente non ha contestato i fatti in discorso.

In totale, dunque, quanto l'intermediario deve restituire in ragione dell'estinzione anticipata può così essere rappresentato.



rate complessive	72	rate scadute	29	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	43	TAN	7,23%					
Denominazione		% rapportata al TAN	38,02%					
c) spese di istruttoria				450,00 €	Up front	171,11 €	0,00 €	171,11 €
d) commissioni rete distributiva				720,00 €	Recurring	430,00 €	164,30 €	265,70 €
ulteriori rimborsi pervenuti				0,00 €		0,00 €	265,70 €	-265,70 €
				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
				0,00 €				
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								171.11 €

Gli interessi legali sono dovuti dalla data del reclamo sull'importo delle spese d'istruttoria oggetto di restituzione (ABF, Coordinamento, n. 5304/2013).

Trattandosi di ricorso presentato dopo l'entrata in vigore del nuovo Regolamento dell'ABF, giusta la nota 3 di pag. 25 di tale Regolamento, l'importo che si accerta dovuto al cliente dev'essere arrotondato all'unità di Euro: per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 171,00 (centosettantuno/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI